

Penale Sent. Sez. 3 Num. 7733 Anno 2018

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: ZUNICA FABIO

Data Udienza: 16/01/2018

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

Brillo Luca, nato a Limbiate il 25-10-1963

Di Costanzo Marco, nato a Ischia il 7-06-1968

avverso la sentenza del 23-12-2016 della Corte di appello di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.

Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 dicembre 2016, la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del 6 marzo 2015, con cui il Tribunale di Genova aveva condannato Luca Brillo e Marco Di Costanzo alla pena di mesi 4 di arresto ed € 10.000 di ammenda ciascuno in ordine al reato di cui all'art. 259 del d. lgs. 152/2006, contestato con riferimento a una spedizione illegale di rifiuti non pericolosi verso la Cina, fatto accertato in Genova il 22 agosto 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello ligure, Brillo e Di Costanzo hanno proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui contestano la violazione degli art. 179 comma 1 lett. B, 601 comma 3 e 429 comma 1 lett. F cod. proc. pen., in relazione all'anticipazione dell'orario di udienza rispetto a quella fissata e alla sua celebrazione in assenza dei difensori. Deducono in particolare i ricorrenti che la Corte di appello aveva fissato l'udienza camerale per la data del 16 giugno 2016, ore 9, udienza che veniva poi rinviata al 23 dicembre 2016, ore 11, stante la rilevata omessa notifica del decreto di fissazione del processo a Di Costanzo e al difensore di Brillo; tuttavia, in data 23 dicembre 2016, nonostante l'udienza fosse fissata alle 11, la Corte trattava il processo alle 10 in assenza degli imputati e dei difensori, chiudendo il verbale alle 10.15 con la lettura del dispositivo della sentenza impugnata. Alle 10.20 si presentava in aula il sostituto processuale dei difensori degli imputati, il quale, appreso che il processo fissato alle 11 era stato già chiamato, sollecitava e otteneva la riapertura del verbale, eccependo la nullità assoluta integrata dalla trattazione del processo in orario anticipato rispetto a quello fissato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre richiamare al riguardo il consolidato e condiviso orientamento di questa Corte (v. *ex multis* Sez. 5, n. 3849 del 23/09/2014 Rv. 262676 e Sez. 5, n. 39843 del 23/09/2008, Rv. 241738), secondo cui "*integra la nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata e la sua celebrazione in assenza del difensore*".


In applicazione di tale premessa ermeneutica, la nullità eccepita dalla difesa deve essere ritenuta senz'altro ravvisabile, risultando dagli atti che l'udienza del 16 giugno 2016 veniva rinviata al 23 dicembre 2016, alle ore 11; a tale udienza, tuttavia, il processo veniva ingiustificatamente chiamato dalla Corte di appello in anticipo rispetto all'orario fissato, ovvero alle ore 10, venendo chiuso il verbale, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, alle ore 10.15 (mentre alle 10.20 si

compariva il sostituto processuale dei difensori dei ricorrenti, il quale immediatamente eccepiva che la chiamata del processo era fissata alle 11). In definitiva, stante la nullità derivante dalla trattazione del processo in orario anticipato rispetto a quello fissato, la sentenza impugnata (nella cui motivazione alcun riferimento è stato operato rispetto a questa specifica questione) deve essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Genova, diversa Sezione.

Così deciso il 16/01/2018

Il Consigliere estensore

Fabio Zunica

Il Presidente
Giulio Sarno

